

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: Il relatore cons. ..., letti gli atti depositati Osserva:

La CTR di ... ha respinto l'appello proposto dalla "...” contro la sentenza n. ... della CTP di ... che aveva respinto il ricorso dalla medesima società proposto avverso avviso di accertamento per il periodo d'imposta ..., avviso motivato con riferimento all'applicazione degli studi di settore, non essendo la contribuente risultata congrua per almeno due periodi di imposta su tre. La CTR ha motivato la propria decisione nel senso che non poteva accogliersi la tesi della contribuente secondo la quale lo scostamento dalle risultanze dello studio di settore costituiva la sola prova su cui era fondato l'accertamento, mentre l'Ufficio aveva trasfuso nell'accertamento la proposta formulata nel corso del contraddittorio con la società contribuente (dopo avere tenuto conto delle giustificazioni per lo scostamento addotte dalla società) e che era stata accettata dal rappresentante della stessa. Perciò, risultava evidente che l'accertamento non era fondato soltanto sullo scostamento, ma anche su una conforme manifestazione di volontà proveniente dalla contribuente.

La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo. L'Agenzia si è difesa con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell'art. 375 c.p.c..

Infatti, con il motivo di impugnazione (improntato al vizio di insufficiente o illogica motivazione della sentenza) la parte ricorrente si duole per non avere il giudice di appello convenuto sul fatto che l'accertamento era motivato con la sola applicazione degli esiti dello studio di settore di categoria, senza che vi fosse proposto alcun argomento per chiarire la ragione per la quale l'Ufficio avesse disatteso le motivazioni addotte dalla società contribuente a giustificazione dello scostamento. D'altronde, “la sussistenza di un accordo circa la consistenza dell'obbligazione tributaria era esclusa non soltanto dalla stessa esistenza dell'avviso di accertamento impugnato, ma anche dalla totale carenza nei verbali di contraddittorio dei requisiti espressamente richiesti dal citato D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 7 per la formazione dell'accordo, tra i quali si annovera anche l'indicazione degli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda”.

Il motivo appare infondato e da disattendersi.

Ed invero il giudicante ha attribuito all'accordo raggiunto tra le parti in sede di contraddittorio in ordine “alla proposta dell'Ufficio sull'accertamento da notificare” valenza di elemento motivazionale aggiuntivo rispetto a quello emergente dal già menzionato scostamento della dichiarazione rispetto alle risultanze degli studi di settore.

Si tratta di argomento del tutto logico e connotato da idonea chiarezza e sufficienza ai fini del requisito motivazionale, né è possibile concordare con l'assunto di parte ricorrente secondo cui l'accordo sarebbe escluso dalla stessa sussistenza dell'avviso di accertamento,

poiché risulta dalla stessa trascrizione in sentenza delle frasi salienti del verbale di contraddittorio che l'accordo tra le parti è avvenuto proprio in ordine "all'accertamento da notificare" e sul presupposto che la società avesse dichiarato nello stesso contesto di avere "evidenti problemi di liquidità", ragione che chiaramente la induceva a preferire l'emissione di un avviso da poter impugnare piuttosto che di un'adesione dotata di immediata efficacia esecutiva. Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza.

Roma, 15 settembre 2013.

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che nessuna delle parti ha depositato memoria illustrativa;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in Euro ... oltre spese prenotate a debito.